PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA
PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE
CIPE N. 26/2016

COMUNE DI SCALA
Provincia di Salerno

Piazza Municipio – c.a.p. 84010 – sito istituzionale: http://www.comune.scala.sa.it
Telefono 089 857115 - Pec: protocollo@pec.comune.scala.sa.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Lavori di **MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTABILE S.P. 20 E DELLA ROTABILE VIA VALLE DELLE FERRIERE.**

***CUP: B97H22002260002 - CIG:* 9417743760**

Prot. n. 6591 del 27.09.2022

BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione e indirizzo ufficiale

- Ente Appaltante: **Comune di Scala, Piazza Municipio – c.a.p.: 84010**
- Telefono: 089.857115
- PEC: **protocollo@pec.comune.scala.sa.it**
- profilo del committente www.comune.scala.sa.it
- Servizio competente: Ufficio tecnico – settore opere pubbliche
- Responsabile del Servizio: Geom. Giuseppe Pagano

1. Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento

- Approvazione del Progetto Esecutivo: **Delibera di G.C. n° 109 del 15.09.2022**;
- Determina a contrarre e di indizione gara del Responsabile del Procedimento: **Determina n. 53/2022;**
- Attestazione di Validazione del 14/09/2022
- Fonte di finanziamento: risorse di cui al FSC 2014-2020 - impegnate con determinazione del Direttore Generale Regionale n. 233 del 18.05.2022 sul capitolo di spesa n. 170.4 del bilancio di previsione triennale dell'ACAMIR 2022-2024, annualità 2022 nell'ambito del Programma Regionale di "Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase";

L'INTERA PROCEDURA SARÀ ESPLETATA CON LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) www.acquistinretepa.it.

2. OGGETTO

Il presente bando di gara contiene le norme per l'esecuzione del seguente intervento: "**MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA ROTABILE S.P. 20 E DELLA ROTABILE VIA VALLE DELLE FERRIERE".**

3. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Scala – Strada Provinciale S.P. 20 e Rotabile Via Valle delle Ferriere – Frazione Pontone.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER L'APPALTO

Procedura aperta di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120, da esperire su piattaforma telematica MEPA (www.acquistinretepa.it) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) ed all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice e di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i..

6. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente tramite la piattaforma telematica on-line su MEPA, cui gli operatori interessati dovranno iscriversi per la partecipazione, con le modalità ivi previste;**
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la "Piattaforma" **MEPA** e hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine della presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Concorrente alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'operatore economico mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

a) Importo del finanziamento complessivo: **€ 1.382.000,00**;
b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a corpo: **€ 991.644,41**
c) Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa): **€ 8.297,59**;
d) importo complessivo a base d'asta (IVA esclusa): **€ 999.942,00**
La durata dei lavori è prevista in **203 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Categoria e qualificazione

LAVORAZIONE	***CATEGORIA***	***CLASSIFICA***	**IMPORTO**	**%** *sull'importo complessivo appalto*	***indicazioni speciali ai fini della gara***	
					prevalente o scorporabile (sì/no)	*subappaltabile (sì/no)*
Lavori stradali	**OG 3**	**III**	**€ 999.942,00**	**100**	**sì**	**sì** Nei limiti di legge

9. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché

☒ **gli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 109 del 15.09.2022**;
☒ **il computo metrico**;
☒ **il piano di sicurezza**;
☒ **il capitolato speciale di appalto**;
☒ **schema di contratto**;

Sono consultabili presso l'ufficio tecnico – settore opere pubbliche del Comune di Scala nonché al seguente sito internet: www.acquistinretepa.it (piattaforma elettronica utilizzata: MEPA)
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma MEPA è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul Sistema MePA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.acquistinretepa.it
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Nel rispetto dell'art. 60 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 c.1 della L. 120/2020, l'offerta deve essere collocata sul Sistema MePA entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2022, così come anche indicato nella RdO;

La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno indicato nella RdO**.**

11. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. **Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute**, in quanto il sistema MePA prevede la comunicazione in automatico a tutte le ditte partecipanti.

12. CAUZIONE

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. come modificato dall'art. 1 c.4 della L. 120/2020, non viene richiesto che l'offerta dei concorrenti debba essere corredata da una garanzia provvisoria.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art.45 del D.Lgs. 50/2016.
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 25 giugno 1909, e del decreto legislativo n.1577 del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 8 agosto 1985;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 9 aprile 2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991;
La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

12.1. Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione
L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nello schema di modello (**Allegato. 1).**

12.2. Requisiti di qualificazione di cui all'art.83 del Codice

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art.84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la

qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.
Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

12.3. RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma l, lettere b) e c), e 46, comma l, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
Nel dettaglio, relativamente all'art.48 del D.Lgs. 50/2016:
1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma l, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016.
3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11) In caso di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art.45, comma 2, lettera

f) del D.Lgs. 50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 207/2010:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016, ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 del D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

12.4. Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art.83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/20016.

12.5. Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
A norma dell'art 105 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte.

15. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*80*
Offerta economica	*20*
TOTALE	**100**

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

17. VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- È facoltà dell'Amministrazione Aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- L'offerta vincolerà il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Le spese relative alla pubblicazione sui giornali del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni ai sensi del D.L. n. 66/2014 (conv. L. n. 89/2014) e del D.L. 210/2015 (conv. L. n. 21/2016).

19. ALTRE INFORMAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è: il Geom. Giuseppe Pagano c/o Ufficio Tecnico del Comune Scala, *Telefono 089 857115 - e-mail: utc@comune.scala.sa.it – PEC: utc@pec.comune.scala.sa.it*

Si rinvia inoltre al disciplinare di gara qui integralmente richiamato.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Opere Pubbliche
Geom. Giuseppe Pagano*

**(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)*